

Validazione unica per le e-fatture di un cessionario

Tax free shopping

Sale a sei mesi il termine per restituire al cedente

Alessandro Mastromatteo

Con il 2026 anche la procedura del tax free shopping per gli acquisti in Italia da parte di privati extra-Ue sceglie la via della semplificazione. Viene introdotto un processo di validazione unica delle fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario e viene esteso da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vista in dogana.

Mentre per definire le procedure semplificate di rimborso dell'Iva all'uscita dal territorio doganale dovrà attendersi l'adozione di un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), di concerto con il direttore dell'agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 1° maggio 2026 (e cioè entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2026), sono immediatamente operative le modifiche che hanno interessato i commi 1 e 2 dell'articolo 38-quater del Dpr 633/1972 e che hanno portato a sei mesi, rispetto ai previgenti quattro dal momento di compimento dell'operazione, il termine per la restituzione della fattura vistata dalla dogana di uscita al cedente da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto.

Le modifiche che sono contenute ai commi 934 e 935 dell'articolo 1 della legge 199/2025 intervengono sulla procedura automatizzata del Tax free shopping vale a dire sul meccanismo con cui la legge Iva prevede per i *privati consumatori*, domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea, la possibilità di acquistare nel territorio dello Sta-

to beni per uso personale o familiare, destinati ad essere trasportati fuori dal territorio unionale nei propri bagagli personali, per un importo superiore a 70 euro (Iva inclusa), senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento della stessa, con diritto al successivo rimborso.

In particolare, il comma 934 della legge di Bilancio 2026 prevede al fine di semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto contestualmente all'uscita dal territorio doganale la creazione di un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. La procedura, che di fatto modifica l'iter di funzionamento del sistema Otello, dovrà essere declinata, come già anticipato, con un provvedimento delle agenzie fiscali.

Il successivo comma 935 è intervenuto invece direttamente nel corpo dell'articolo 38-quater del Dpr 633/1972, in particolare nei commi 1 e 2, prevedendo che l'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell'Ue, entro il sesto mese (rispetto all'attuale quarto) successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. Il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario – pari a quattro mesi – è stato così sostituito con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell'operazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1992 - T.1748

